



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/09/2012

=====

ADDI' 18/09/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 459

Oggetto:

Approvazione Regolamento regionale concernente "Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 8, commi 28 e 29 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11".



459 78 SET. 2012 R

Oggetto: Approvazione Regolamento regionale concernente "Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 8, commi 28 e 29 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al Lavoro e Formazione;



- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 e precisamente comma 2, lett. b, art. 47 con il quale la Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali;
- il regolamento (CE) del 6 agosto 2008, n. 800 della Commissione Europea, con il quale dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 19, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 20 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";
- l'art. 5 della Legge regionale n. 20 del 23 dicembre 2011 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";
- L.R. 18 Luglio 2012, n. 11 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio";



CONSIDERATO che il comma 29, art.8 della L. R. 18 Luglio 2012, n. 11 prevede l'attivazione di percorsi mirati, denominati Cantieri Lavoro, tramite l'approvazione di un regolamento, attuativo e integrativo, stabilisca i termini, le condizioni;

VISTA l'allegata proposta di "Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 8, commi 28 e 29 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 - Disciplina dei Cantieri lavoro", formato da 6 articoli, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto;

PRESO ATTO che la stessa è stata formulata dalla Direzione regionale Attività della Presidenza in collegamento con la Direzione regionale "Politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione"

DATO ATTO che la stessa non è soggetta a procedure di concertazione,
per le motivazioni espresse in premessa



459 18 SET. 2012 R

DELIBERA

di approvare il "Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 8, commi 28 e 29 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 - Disciplina dei Cantieri lavoro", formato da 6 articoli, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURL e sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS



ROMA 12 0 SET. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 459 *RL*
DEL 18 SET. 2012

Regolamento di attuazione e integrazione dell'art. 8, commi 28 e 29 della Legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio) disciplina dei cantieri lavoro

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 28 e 29 della Legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, i percorsi mirati denominati cantieri lavoro ed in particolare definisce:

- a) i lavoratori destinatari dei percorsi mirati;
- b) le modalità di accesso e la durata dei percorsi mirati rivolti ai lavoratori destinatari della lettera a);
- c) i requisiti e le caratteristiche dei datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati;
- d) le indennità per i destinatari;
- e) gli strumenti del sostegno regionale all'attivazione dei percorsi mirati.

Art. 2

(Lavoratori destinatari)


1. Possono essere inseriti nei percorsi mirati previsti dall'articolo 8, comma 29 della L.r. 11/2012 i lavoratori svantaggiati, i lavoratori molto svantaggiati ed i lavoratori disabili così come definiti dal Regolamento CE n. 800 del 2008, in quanto non già impegnati in altri progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale.

2. Possono altresì essere inseriti i lavoratori che siano destinatari di trattamenti previdenziali, assistenziali o sussidi la cui erogazione sia collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione¹, in quanto non già impegnati in altri progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale e in particolare:

- a) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975;

¹ La platea è stata considerata in relazione all'art. 13 del decreto leg.vo 276/03 e Circolare applicativa MLPS N. 41/2004

IL DIRETTORE
Avv. Elisabetta Longo

- 
- b) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991;
 - c) i lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
 - d) i lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive modifiche;
 - e) i lavoratori percettori della indennità di mobilità, che durante l'erogazione del trattamento non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.

Art. 3

(Modalità di accesso e durata dei percorsi mirati rivolti ai lavoratori destinatari)

1. I percorsi mirati di cui all'articolo 1, comma 29 della L.r 11/2012, si attuano attraverso uno o più tirocini promossi dai centri per l'impiego ovvero dai soggetti autorizzati o accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro operanti nella regione, di seguito denominati soggetti promotori. Il tirocinio prevede un piano individuale finalizzato alla riqualificazione professionale che tiene conto delle specifiche competenze in possesso del lavoratore e dell'attività produttiva connessa all'apprendimento.
2. Il percorso mirato non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili per una sola volta. Nel caso di percorso a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 2, la durata non può, comunque, superare quella del trattamento previdenziale assistenziale o sussidio in godimento.
3. I percorsi mirati del comma 1 sono comunicati alla Regione, da parte del soggetto promotore, secondo modalità che sono definite dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro.
4. I percorsi mirati possono essere avviati solo successivamente alla comunicazione di cui al comma 3.
5. I soggetti promotori indicano nel piano individuale le mansioni oggetto del percorso di apprendimento tramite tirocinio.
6. Al termine del percorso mirato, i soggetti promotori comunicano alla Regione l'esito del piano individuale, secondo modalità che sono definite dalla Direzione regionale



competente in materia di lavoro, anche ai fini del rilascio dell'attestazione di frequenza e del riconoscimento delle competenze acquisite.

Art. 4

(Requisiti e caratteristiche datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati)

1. I datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati non devono avere avuto accesso a procedure di concessione di ammortizzatori sociali, né avere proceduto a risoluzione di rapporti di lavoro per profili coincidenti con quelli oggetto dei percorsi mirati.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 devono, altresì, essere in regola con il pagamento dei contributi e delle spettanze al personale impiegato e non possono avere partecipazioni o collegamenti societari con le imprese di provenienza dei lavoratori destinatari dei percorsi mirati.
3. Il percorso mirato si deve realizzare in unità operative ubicate nel territorio della Regione.

Art. 5

(Indennità)

1. Ai destinatari di cui all'articolo 2 è corrisposta da parte dai datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati un'indennità, come disciplinata ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Ai destinatari di cui all'articolo 2, comma 1 è corrisposta un'indennità forfettaria, congruamente determinata con apposita deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
3. Ai destinatari di cui all'articolo 2, comma 2 l'indennità è corrisposta in misura non inferiore alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito o sussidio percepito e la retribuzione netta prevista dalla contrattazione collettiva per il personale assunto con le mansioni equivalenti a quelle indicate nel piano di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 6

(Strumenti di sostegno)





1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante avviso pubblico, sostiene la realizzazione dei percorsi mirati di cui al presente Regolamento, attraverso l'erogazione di contributi in favore dei soggetti autorizzati o accreditati, per le attività di elaborazione dei piani individuali di cui all'art. 3, e per le attività di supporto e tutoring connesse all'attuazione del piano di cui all'art. 3.

